

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, DE MARZI FERNANDO, ARMANI, FRANZO, MARENGHI,
BOLLA, SODANO, BALDI, PREARO, GRAZIOSI, SCHIAVON**

Presentata il 13 luglio 1962

Norme in materia di pagamento dei fitti in grano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, per le vigenti leggi l'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in grano, ha diritto a convertirlo in denaro al prezzo di conferimento all'ammasso decurtato del 30 per cento. Tale diritto è pure esteso alle indennità dovute per le concessioni delle terre incolte.

Venendo ora a cessare, a partire dalla cor-

bilisce l'equiparazione del prezzo di intervento a quello di ammasso, e ciò agli effetti del pagamento dei fitti in grano. A nostro parere, infatti, detto prezzo può essere considerato quale prezzo minimo garantito dallo Stato nell'interesse dei produttori, alla stessa stregua del prezzo di ammasso per contingente.

La soluzione indicata nella nostra pro-

n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonché per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.